FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 40/CDN (2013/2014)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Salvatore Lo Giudice, *Presidente,* dall'Avv. Augusto De Luca, dall'Avv. Giuseppe Febbo, dall'Avv. Angelo Venturini, dal Dr. Giulio Maisano, *Componenti*; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore, *Rappresentante A.I.A.*; del Sig. Claudio Cresta, *Segretario*, in collaborazione con il Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 4 dicembre 2013 e ha assunto le seguenti decisioni:

(103) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SIMONE PONTIGGIA (Calciatore tesserato per la Società UC Albinoleffe Srl), ROBERTO SERVALLI (Dirigente della Società UC Albinoleffe Srl), Società UC ALBINOLEFFE Srl • (nota n. 2079/177 pf13-14/AM/ma del 5.11.2013).

Il deferimento

Con atto del 5.11.2013 il Procuratore federale Vicario deferiva avanti questa Commissione i signori Simone Pontiggia e Roberto Servalli, rispettivamente, calciatore e dirigente accompagnatore dell'UC Albinoleffe Srl, per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1 e 22, comma 8, CGS, in relazione alla irregolare partecipazione del predetto calciatore alle gare di campionato di Prima Divisione - Girone A - Lega Pro Savona - Albinoleffe del 1.9.2013 e Albinoleffe - Sudtirol del 9.9.2013, poiché – all'epoca dei fatti contestati - non aveva ancora scontato la sanzione della squalifica per n. 6 giornate di gara effettive, irrogata a suo carico dal GS istituito presso la Lega Pro nel corso della stagione sportiva 2012/2013 - fase finale del campionato nazionale "D. Berretti"- (CU n. 184/TB del 30/05/2013). Deferiva, altresì, la Società dell'UC Albinoleffe Srl, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, CGS per le violazioni ascritte ai propri tesserati.

Il dibattimento

Preliminarmente, la Commissione rigettava l'istanza di sospensione e/o rinvio formulata dal difensore dei deferiti con ordinanza di seguito riportata:

"La Commissione, rilevato che la segnalata pendenza di analogo procedimento avanti la Corte di Giustizia federale e segnatamente l'esigenza difensiva prospettata di attendere la pubblicazione delle motivazioni, non costituisce causa di sospensione del presente procedimento e ritenuto che allo stato non sussista un collegamento necessario tra le due controversie, rigetta l'istanza e dispone procedersi oltre".

Alla riunione odierna sono comparsi i difensori dei deferiti che hanno concluso per il rigetto del deferimento, nonché il rappresentante della Procura federale, il quale, insistendo per la dichiarazione di responsabilità di tutti i soggetti sottoposti all'odierno procedimento disciplinare, ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie:

2 (due) giornate di squalifica a carico del Sig. Simone Pontiggia da scontarsi in gare ufficiali;

2 (due) mesi di inibizione a carico del Sig. Roberto Servalli;

2 (due) punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nell'attuale stagione sportiva ed € 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda a carico dell'UC Albinoleffe Srl.

Motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti, ritiene fondato il deferimento.

Va innanzitutto disattesa l'eccezione della Società deferita, per cui la stessa andrebbe prosciolta atteso che, secondo la prospettazione difensiva, l'art. 22, comma 8, CGS, richiamato nel deferimento sarebbe inapplicabile alla fattispecie in esame.

Avuto riguardo, infatti, all'integrale contenuto dell'atto di deferimento, risulta evidente che oggetto di contestazione è anche la violazione dell'art. 22, comma 6, CGS e che dunque tale norma non risulta richiamata nelle conclusioni dell'atto di incolpazione per mero errore materiale.

Nel merito, dagli atti risulta pacificamente provato che alla data della disputa delle gare di campionato di Prima Divisione -Girone A- Lega Pro Savona - Albinoleffe e Albinoleffe - Sudtirol il calciatore Simone Pontiggia non aveva scontato la sanzione della squalifica per n. 6 gare, inflittagli nel corso della fase finale del campionato nazionale "D. Berretti" s.s. 2012/2013.

Come diffusamente ribadito dalla giurisprudenza sportiva, ai sensi dell'art. 22, comma, 6 CGS e in ossequio al principio di effettività delle sanzioni, le squalifiche che non possono essere scontate in tutto o in parte nel corso della stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni sportive successive.

Qualora poi il calciatore sanzionato si trasferisca presso altra Società sportiva, anche nel corso della stagione sportiva o muti categoria di appartenenza (e ciò si verifica, in definitiva, quando il calciatore, superando i limiti di età previsti, non ha più titolo a partecipare alla medesima manifestazione), in deroga al disposto del richiamato art. 22, comma 3, CGS, , le residue giornate di squalifica devono essere scontate in occasione della disputa delle gare ufficiali della prima squadra della nuova Società sportiva o della nuova categoria di appartenenza.

Con riferimento al caso di specie, la squalifica inflitta al deferito Pontiggia avrebbe dovuto essere scontata in occasione delle gare disputate dalla prima squadra dell'UC Albinoleffe Srl nel campionato di appartenenza (Prima Divisione - Girone A- Lega Pro s.s. 2013/2014), atteso che il calciatore aveva in concreto mutato categoria, non potendo più disputare (neanche come "fuori quota") il campionato nazionale D. Berretti s.s. 2013/2014 per ragioni di natura anagrafica, e che, di conseguenza, non avrebbe potuto scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava al momento della commessa infrazione.

Risulta pertanto che il Pontiggia ha partecipato alle indicate gare di campionato di Prima Divisione - Girone A - Lega Pro in costanza di squalifica e, quindi, in posizione irregolare, che ne ha pregiudicato la regolarità.

Sul punto non sono condivisibili le osservazioni difensive, che invocano un supposto errore scusabile in capo ai deferiti, non essendo rilevanti, ad avviso della Commissione, asserite "obiettive difficoltà interpretative e applicative della normativa in materia di esecuzione delle sanzioni", peraltro non meglio individuate, specie alla luce delle svariate pronunce giurisprudenziali chiarificatrici succedutesi anche recentemente.

Va in conclusione affermata la responsabilità del Pontiggia, ben consapevole della sanzione irrogatagli al momento della partecipazione alle gare di cui al deferimento, nonché quella del dirigente accompagnatore Servalli che, mediante la rituale sottoscrizione del documento ricognitivo, ha in concreto dichiarato e certificato la regolare posizione (e partecipazione) del calciatore.

Alle indicate responsabilità disciplinari individuali, consegue quella oggettiva dell'UC Albinoleffe Srl..

Sotto il profilo sanzionatorio, la Commissione rileva che i fatti contestati non risultano connotati da intenti fraudolenti o da artifici di sorta. Di qui l'entità della sanzione irrogata nei termini di cui al dispositivo.

II dispositivo

la Commissione disciplinare nazionale accoglie il deferimento e, per l'effetto, infligge a carico del Sig. Simone Pontiggia la sanzione di 1 (una) giornata di squalifica da scontarsi in gare ufficiali, 2 (due) mesi di inibizione a carico del Sig. Roberto Servalli, nonché, a carico dell'UC Albinoleffe Srl l'ulteriore sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00).

(105) - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABIO ATTIANESE (Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Ginnastica e Calcio Sora), Società ASD GINNASTICA E CALCIO SORA • (nota n. 2178/99 pf13-14 AM/ma del 7.11.2013).

II Deferimento

Con atto del 7 novembre 2013 il Procuratore federale deferiva alla Commissione disciplinare nazionale Fabio Attianese, all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Ginnastica e Calcio Sora, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1 del CGS, in relazione all'art. 94 ter, comma 13, delle NOIF, e dell'art. 8, comma 9, del CGS, per avere, in qualità di Legale rappresentante della Società ASD Ginnastica e Calcio Sora, in violazione ai principi di lealtà, correttezza e probità, omesso di corrispondere, nei termini di trenta giorni dalla notifica del provvedimento, le somme riconosciute dal Collegio Arbitrale LND, come spettanti all'allenatore Luigi Castiello; e la Società ASD Ginnastica e Calcio Sora per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per le violazioni ascritte al suo Presidente.

II dibattimento

Alla riunione odierna il rappresentante della Procura federale ha chiesto l'accoglimento del deferimento e l'irrogazione delle seguenti sanzioni: l'inibizione di mesi 6 (sei) all'Attianese e la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nell'attuale stagione sportiva, oltre all'ammenda di € 3.000,00 (€ tremib/00) alla ASD Ginnastica e Calcio Sora. I deferiti hanno chiesto il proscioglimento dal deferimento deducendone l'infondatezza.

I motivi della decisione

la Commissione esaminati atti, sentite le parti osserva.

In data 29 dicembre 2012 l'allenatore professionista Luigi Castiello proponeva ricorso innanzi al Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti lamentando il mancato pagamento da parte della Società ASD Ginnastica e Calcio Sora di quanto a lui dovuto secondo quanto previsto dal contratto stipulato in data 5 dicembre 2011. Con

provvedimento emesso il 22 giugno 2013 e pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 6 della Stagione Sportiva 2012/2013, il Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti, in accoglimento del ricorso proposto dal Castiello, stabiliva l'obbligo della Società ASD Ginnastica e Calcio Sora di versare in favore dello stesso la somma di € 22.000,00, non corrisposta nel periodo di vigenza del contratto, oltre ad € 217,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 22.217,00. Il Segretario del Collegio Arbitrale presso la LND, con raccomandata recapitata in data 5 luglio 2013 notificava alla Società ASD Ginnastica e Calcio Sora copia degli atti con l'obbligo di corrispondere all'allenatore Luigi Castiello la complessiva somma di € 22.217,00 di cui sopra. Con successivo telegramma del 2 agosto 2013 la Società ASD Ginnastica e Calcio Sora convocava il Castiello per il giorno 3 agosto 2013 presso la sede sociale della Società per la soluzione della vertenza economica in oggetto; con successive note in data 3 agosto 2013 e 14 agosto 2013 la Società ASD Ginnastica e Calcio Sora comunicava al Dipartimento Interregionale l'impossibilità di avere contatti con il Castiello e quindi di definire la vertenza in oggetto. Tali comunicazioni, ad avviso della Commissione, costituiscono prova non equivoca dell'intento dei deferiti di onorare l'obbligo di ottemperare a quanto deciso dal Collegio Arbitrale. Risulta dimostrato infatti che la Società si sia adoperata per adempiere ai propri obblighi debitori anche richiedendo ai competenti uffici federali istruzioni in merito al comportamento da tenere in mancanza di ogni collaborazione da parte del creditore. In tale contesto, le allegazioni difensive inducono ad escludere l'intento strumentale di sottrarsi all'obbligo di pagamento, come invece ipotizzato nell'atto di deferimento. Pertanto, deve ritenersi che la comprovata attivazione della Società al fine di tentare di effettuare nei termini il pagamento dovuto, esoneri i soggetti obbligati da responsabilità disciplinare.

Ne consegue il proscioglimento dei deferiti dagli addebiti contestati.

Il dispositivo

La Commissione disciplinare nazionale proscioglie il Sig. Fabio Attianese e la Società ASD Ginnastica e Calcio Sora dagli addebiti contestati.

Il Presidente della CDN Avv. Salvatore Lo Giudice

""

Pubblicato in Roma il 6 dicembre 2013.

Il Segretario Federale Antonio Di Sebastiano Il Presidente Federale Giancarlo Abete